

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 114

presentata dai Consiglieri regionali
TICCA - SALARIS - FASOLINO

il 27 giugno 2025

Istituzione dell'Osservatorio Regionale delle Merci (O.R.ME)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dotare la Sardegna di uno strumento capace di monitorare, analizzare e supportare le politiche regionali in materia di trasporto e logistica delle merci.

L'insularità rappresenta, soprattutto sotto il profilo della movimentazione dei beni, un elemento strutturale di svantaggio che incide sui costi, sull'efficienza dei collegamenti e sulla competitività complessiva del sistema economico isolano. Tali criticità necessitano di essere affrontate non solo con misure compensative, ma anche attraverso l'ottimizzazione dei processi, l'eliminazione di inefficienze, la programmazione strategica e la produzione di conoscenza utile alla decisione pubblica.

A tal fine, l'istituzione dell'Osservatorio Regionale delle Merci (O.R.ME.) si propone come uno strumento permanente di rilevazione, sistematizzazione e analisi dei dati relativi ai flussi delle merci, alla struttura e alle dinamiche del settore logistico, alle tariffe e ai costi dei trasporti. La sua funzione è quella di fornire un quadro aggiornato e approfondito del fenomeno, finalizzato a supportare interventi di pianificazione, regolazione e programmazione infrastrutturale.

L'Osservatorio sarà in grado di produrre indicatori e report periodici, aggiornare un'anagrafe degli operatori della logistica, analizzare le dinamiche stagionali dei flussi e fornire alle imprese informazioni utili a orientare le proprie scelte. Al tempo stesso, potrà costituire un riferimento istituzionale per i tavoli di confronto tra i diversi soggetti del settore, contribuendo a definire standard condivisi e strategie comuni.

Nel dettaglio, l'articolo 1 della proposta istituisce l'Osservatorio e ne definisce le finalità generali, tra cui il monitoraggio dei flussi di merci e la produzione di analisi utili alla riduzione dei costi e all'ottimizzazione dei processi logistici.

L'articolo 2 descrive le attività iniziali dell'Osservatorio, in particolare l'istituzione dell'anagrafe degli operatori del settore logistico e del trasporto e l'analisi della struttura del sistema logistico regionale.

L'articolo 3 prevede le funzioni dell'Osservatorio in ambito regionale, con particolare attenzione alla standardizzazione dei rilevamenti, alla classificazione dei flussi, alla valutazione dei costi e all'organizzazione di tavoli di confronto permanenti.

L'articolo 4 disciplina le attività dell'Osservatorio a livello locale, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio della distribuzione urbana delle merci nelle aree metropolitane e la misurazione del traffico commerciale e industriale.

L'articolo 5 dispone l'istituzione e la gestione di un portale informativo e operativo, finalizzato all'incontro tra domanda e offerta di servizi logistici e di trasporto e alla raccolta strutturata delle informazioni disponibili.

L'articolo 6 affida alla Giunta regionale la determinazione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio.

L'articolo 7 contiene la norma finanziaria, che quantifica gli oneri derivanti dalla legge e ne definisce la copertura.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Istituzione e finalità dell'Osservatorio Regionale delle Merci (O.R.ME.)

1. La Regione istituisce l'Osservatorio Regionale delle Merci (O.R.ME.), quale struttura permanente con la finalità di rilevare, analizzare e monitorare i fenomeni connessi al trasporto e alla logistica delle merci in Sardegna.

2. L'Osservatorio svolge una funzione di supporto tecnico alle decisioni della Regione e degli enti locali, mediante l'elaborazione di indicatori, analisi dei flussi, dei costi e delle dinamiche del sistema logistico regionale. Promuove, altresì, l'efficienza delle reti e l'ottimizzazione della distribuzione, contribuendo alla riduzione degli oneri strutturali legati alla condizione di insularità.

Art. 2

Attività iniziali dell'O.R.ME.

1. L'O.R.ME. provvede a:

- a) istituire un'anagrafe degli operatori della logistica e del trasporto, comprensiva di vettori, terzisti, padroncini, operatori dell'handling e strutture nodali quali porti, retroporti, centri di distribuzione e transit point;
- b) suddividere l'anagrafe per cluster merceologici e settori di operatività;
- c) analizzare le relazioni tra gli operatori, la stagionalità dei flussi e i fenomeni di terziarizzazione e subvezione;
- d) analizzare l'offerta di cabotaggio, con riferimento alle flotte disponibili e alla capacità effettiva di trasporto nelle diverse stagioni.

Art. 3

Funzioni dell'O.R.ME. a livello regionale

1. L'Osservatorio esercita le seguenti funzioni su scala regionale:

- a) definizione di standard per il rilevamento dei volumi di traffico e stoccaggio delle merci;
- b) rilevazione periodica dei flussi, classificati per unità di carico, di trasporto e di stoccaggio, di tipologia merceologica, di origine e di

- destinazione;
- c) analisi dei costi del trasporto e della logistica, comprensiva di tariffe del cabotaggio e della movimentazione interna, con particolare attenzione all'impatto del sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS);
 - d) organizzazione di tavoli di confronto permanenti con gli operatori del settore.

Art. 4

Funzioni dell'O.R.ME. a livello locale

1. In ambito locale, l'O.R.ME. provvede all'analisi e alla misurazione del fenomeno della distribuzione urbana delle merci, con riguardo a:

- a) i volumi in ingresso nelle aree metropolitane;
- b) il traffico commerciale e industriale generato;
- c) gli hub urbani utilizzati per la distribuzione;
- d) l'intera catena logistica e il valore aggiunto generato.

Art. 5

Portale per l'incontro tra domanda e offerta

1. L'Osservatorio cura la realizzazione e la gestione di un portale regionale informatizzato, destinato a favorire l'incontro tra domanda e offerta di servizi di trasporto e logistica, che costituisca anche un punto di riferimento informativo per:

- a) la domanda di traffico per area geografica e tipologia merceologica;
- b) l'offerta dei vettori e operatori logistici per territori di origine e destinazione;
- c) l'offerta per modalità di trasporto, tipologie di servizio e dimensione aziendale.

Art. 6

Composizione, organizzazione e funzionamento

1. La composizione, l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento dell'O.R.ME. sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dei trasporti, previo parere della Commissione consiliare competente.

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

- a) il Direttore generale dell'Assessorato regionale dei trasporti, con funzioni di coordinamento;
- b) il Direttore generale dell'Assessorato regionale del commercio, industria e artigianato;
- c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore della logistica e del trasporto delle merci, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. L'Osservatorio si avvale di una struttura tecnica operativa, costituita da personale regionale e da esperti con comprovata esperienza in materia di trasporti, logistica, economia dei trasporti e analisi dei dati, individuati nel rispetto della normativa vigente.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 300.000 annui, si fa fronte con le risorse stanziare nella missione 10 - programma 04 - titolo 1 del bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS)